

## IMPIANTI TERMICI: NOMINA, REQUISITI E COMPITI DEL TERZO RESPONSABILE

Il presente documento fornisce indicazioni in merito alla figura del "Terzo Responsabile dell'impianto termico" in forza dell'atto di delega del responsabile dell'impianto stesso.

Si rappresenta il quadro normativo che disciplina i requisiti, i compiti e le relative responsabilità del Terzo Responsabile e alla fine si forniscono alcune indicazioni operative per il corretto uso del Catasto Regionale degli Impianti Termici - CURMIT.

L'allegato A, punto 52 del D.Lgs. 192/2005 fornisce la seguente definizione di "Terzo Responsabile dell'impianto termico": *"l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"*.

In dettaglio i compiti e le responsabilità del Terzo Responsabile sono però indicati all'art. 6 del DPR 74/2013. In particolare il comma 1 di tale articolo recita: *"L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo"*.

A sua volta, la Legge Regionale 19/2015 interviene in merito alla figura del "Terzo Responsabile" attraverso l'allegato 2 dove viene specificato: *"Il Terzo Responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto ad adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante"*

Da quanto sopra specificato si possono definire gli aspetti principali della figura del "Terzo Responsabile" ed in particolare:

### **1. Nomina e revoca**

- 1.1. Il "Terzo Responsabile dell'impianto termico" (delegato) deve essere **nominato dal responsabile iniziale** dello stesso impianto (delegante), che può essere il proprietario dell'immobile servito dall'impianto, l'occupante in caso di immobile dato in locazione, o l'amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato al servizio di più unità immobiliari dello stesso condominio. Nel caso di impianti centralizzati al servizio di condomini, senza l'obbligo del "Responsabile di condominio", la responsabilità dell'impianto è da intendersi ugualmente distribuita tra tutti i condòmini. Nel caso di edifici o unità immobiliari di proprietà o date in locazione a soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, ecc.), il responsabile iniziale dell'impianto termico è il rappresentante legale (amministratore delegato, presidente, Sindaco, Direttore, ecc.).
- 1.2. In base all'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 la nomina del Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali (la casa di abitazione) in cui il/i generatore/i (caldaie, pompe di calore, ecc.) non siano installati in un locale dedicato solo per questa funzione.
- 1.3. In base all'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 non è possibile nominare più Terzi Responsabili di impianti i cui generatori sono posti nello stesso locale tecnico, anche se gli impianti sono separati (obbligo di un unico Terzo Responsabile per ogni centrale termica).

- 1.4. In base all'art. 6, comma 2 del DPR 74/2013 la nomina del Terzo Responsabile non è consentita. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico del delegante fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari, da inviarsi per iscritto da parte del Terzo Responsabile al delegante, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
- 1.5. Il Terzo Responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi sull'impianto termico, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico. Il delegante deve espressamente autorizzare (in caso di condomini con apposita delibera condominiale) il Terzo Responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza di autorizzazione nei detti termini, la delega del Terzo Responsabile decade automaticamente.
- 1.6. Come previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 19/2015, la nomina a Terzo Responsabile deve essere comunicata da quest'ultimo all'Autorità Competente per le ispezioni, o all'organismo esterno all'uopo delegato, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delega ricevuta dal Responsabile originario (delegante).
- 1.7. L'eventuale revoca dell'incarico da parte del delegante deve essere comunicata dal Terzo Responsabile uscente all'Autorità Competente entro 2 giorni lavorativi dalla data della revoca (art. 3, comma 3 della L.R. 19/2015).
- 1.8. Qualsiasi altra decadenza dall'incarico, come quella evidenziata al punto 1.5, deve essere comunicata dal Terzo Responsabile uscente all'Autorità Competente, o all'organismo esterno all'uopo delegato, entro 2 giorni lavorativi dalla data di cessazione dell'incarico (art. 3, comma 3 della L.R. 19/2015).

## **2. Requisiti**

- 2.1. In base alla definizione data nell'allegato A al D.Lgs 192/05, sopra detta, il "Terzo Responsabile dell'impianto termico" deve **obbligatoriamente** essere **un'impresa** iscritta alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ed **abilitata** con riferimento alle lettere c) e d), e per gli impianti a gas anche lettera e), dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto.
- 2.2. Qualora l'impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di calore, contenenti gas fluorurati, il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dal DPR 146/2018.
- 2.3. Se l'impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili (caldaie e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici o termici, sistemi geotermici e pompe di calore), il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui all'art. 15 del D.Lgs 28/2011.
- 2.4. Essendo anche il responsabile della conduzione dell'impianto termico (Art. 6, comma 1 del DPR 74/2013), e tenuto conto di quanto specificato dall'art. 287, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Terzo Responsabile di impianti termici civili aventi una potenza termica nominale al focolare complessiva superiore a 232 kW, deve essere anche in possesso dello specifico "patentino da conduttore di secondo grado", rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o da altra autorità individuata dall'eventuale specifica legge regionale (art. 287, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).
- 2.5. In base all'art. 6, comma 8 del DPR 74/2013, il Terzo Responsabile di impianti termici aventi una potenza nominale al focolare complessiva superiore a 350 kW deve essere anche in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione SOA nelle categorie OG 11 o OS 28.

### **3. Compiti**

Il Terzo Responsabile dell'impianto termico subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto al responsabile iniziale e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- 3.1. Condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 del DPR 74/2013;
- 3.2. Eseguire le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, nonché i controlli di efficienza energetica, con le modalità e le tempistiche stabilite dagli art. 7 e 8 del DPR 74/2013 e dagli art. 4 e 5 della L.R. 19/2015;
- 3.3. Versare il contributo previsto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 e dagli art.11 e 14 della L.R. 19/2015 (bollino);
- 3.4. Versare il contributo dovuto per le ispezioni con addebito di cui agli art. 7, 8 e 14 della L.R. 19/2015 e il rimborso spese per l'impossibilità di effettuare l'ispezione di cui all'art. 8, comma 7 della stessa Legge;
- 3.5. Compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno:
  - a) Il rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 8 della L.R. 19/2015;
  - b) La dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione come previsto all'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015;
  - c) Il libretto di impianto come previsto all'art. 4, comma 7 della L.R. 19/2015;
  - d) Copia del rapporto di prova cartaceo che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
  - e) La dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015;
  - f) La dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. 19/2015;
  - g) La comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 8, comma 19 della L.R. 19/2015.
- 3.6. In caso di rescissione contrattuale, consegnare al responsabile iniziale (delegante) o all'eventuale terzo subentrante il libretto di impianto cartaceo comprensivo degli allegati, debitamente aggiornati.

### **4. Divieti**

- 4.1 Il Terzo Responsabile dell'impianto termico **non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente** ad affidare ad altri alcune attività di manutenzione di sua competenza (Art. 6, comma 6 del DPR 74/2013). Ne consegue che l'impresa priva di tecnici con i necessari titoli abilitanti, quali patentino FGAs, abilitazione FER, certificazione UNI EN ISO 9001 o SOA e patentino da conduttore, non può essere nominata Terzo Responsabile di un impianto in cui tali titoli sono obbligatori, neanche quando fa ricorso ad altre imprese aventi tecnici in possesso di tali requisiti, in quanto, in questo caso, il rapporto non sarebbe più occasionale ma permanente.
- 4.2. Il Terzo Responsabile di un impianto termico non può essere il venditore di energia, o essere in qualche modo collegato alla società che vende energia per lo stesso impianto di cui è il Terzo Responsabile (Art. 6, comma 7 del DPR 74/2013). Ciò è possibile solo se la fornitura di energia è

effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

## **5. Operazioni su CURMIT**

- 5.1. Per poter operare sul Catasto Regionale degli Impianti Termici l'impresa nominata Terzo Responsabile di un impianto deve essere regolarmente iscritta sul portale CURMIT.
- 5.2. CURMIT permette la nomina a Terzo Responsabile solo se l'impresa possiede tutte le abilitazioni previste per l'impianto di cui desidera diventare Terzo Responsabile. Si ricorda che la ditta può sempre variare le abilitazioni inizialmente introdotte; ciò comporta, però, l'invio di una nuova autocertificazione, debitamente firmata, in cui sono evidenziate anche le abilitazioni aggiunte. L'abilitazione definitiva sarà data automaticamente da CURMIT solo successivamente alla corretta compilazione dell'autocertificazione (entro poche ore).
- 5.3. Prima di tutto, se non si è già il manutentore dell'impianto di cui si vuole divenire Terzo Responsabile, occorre che un tecnico dell'impresa entri in CURMIT con le proprie credenziali ed acquisisca l'impianto.
- 5.4. Siccome non è possibile accettare la nomina a Terzo Responsabile di un impianto non perfettamente a norma, in questa fase il manutentore che ha acquisito l'impianto deve accertarsi che lo stesso sia correttamente inserito in CURMIT, controllando che le "schede principali del libretto" siano tutte contraddistinte dalla spunta verde a sinistra. E' ammessa la spunta gialla sulla "scheda 1Bis" quando il PDR e/o il POD sono in comune con un altro impianto avente lo stesso codice catasto (Targa). Se nell'impianto in questione non è mai stato nominato un Terzo Responsabile è anche ammessa la spunta gialla sulla "scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile". Tutte le altre schede devono avere la spunta verde.
- 5.5. Una volta effettuate le verifiche di cui sopra e le eventuali correlate modifiche, il tecnico potrà avviare la procedura per assumere il ruolo di Terzo Responsabile dell'impianto inviando, all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno, la delega ricevuta dal committente. Tale operazione è effettuata tramite CURMIT nel seguente modo:
  - a) Accedere alla "scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile" delle "schede principali del libretto";
  - b) Cliccare sul link "comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile";
  - c) Indicare di "aver assunto l'incarico di terzo responsabile" ed inserire la data della nomina;
  - d) Compilare i pochi altri campi del modulo non precompilati e confermare l'inserimento;
  - e) Tornare sulle "Schede principali del libretto" e verificare che la spunta sulla "scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile" sia di colore verde, altrimenti ripetere le operazioni dal precedente punto a);
  - f) Se la relativa spunta è verde, occorre accedere di nuovo nella scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile" in modo da far apparire sotto la dicitura "Lista Modelli" il modulo appena compilato con la data di inizio della nomina a Terzo Responsabile, e cliccare su Selez" avendo cura di selezionare il giusto modulo se ne compare più di uno; così facendo si ripresenterà sul video il modello appena inserito che però, a questo punto, è stampabile cliccando sulla pertinente opzione in azzurro sul lato destro, in alto, del video;
  - g) Inviare il modello all'Autorità Competente o all'Organismo esterno all'uopo delegato, debitamente firmato sia dal Terzo Responsabile che dal committente (delegante), entro 10 giorni dal ricevimento della delega da parte del committente, allegandovi copia del documento d'identità del dichiarante (manutentore).
- 5.6. Con la procedura di cui sopra CURMIT provvederà ad aggiornare automaticamente anche la "scheda 1.6 – Soggetti che operano sull'impianto" e la "scheda n. 3" del libretto di impianto,

dedicata alla nomina del Terzo Responsabile. Si ricorda che una copia cartacea del libretto deve essere sempre presente sull'impianto e che, pertanto, occorre allegare a tale copia la scheda n. 3 appena modificata, completa delle firme del delegante e del Terzo Responsabile.

5.7. La revoca dell'incarico di Terzo Responsabile e qualsiasi altra decadenza dall'incarico, compresa quella per scadenza naturale del contratto, deve essere comunicata all'Autorità Competente, o all'Organismo Esterno eventualmente delegato, attraverso CURMIT, adottando la stessa procedura della nomina:

- a) Accedere alla "scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile" delle "schede principali del libretto";
- b) Cliccare sul link "comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile";
- c) Indicare di "non essere più terzo responsabile", inserire la data di cessazione e specificare il motivo;
- d) Compilare i pochi altri campi del modulo non precompilati e confermare l'inserimento;
- e) Tornare sulle "Schede principali del libretto" e accedere di nuovo nella scheda 3 – Nomina Terzo Responsabile" in modo da far apparire sotto la dicitura "Lista Modelli" il modulo appena compilato con la data di fine mandato della nomina a Terzo Responsabile;
- f) Cliccare su "Selez", avendo cura di selezionare il giusto modulo se ne compare più di uno; così facendo si ripresenterà a video il modello appena inserito che però, a questo punto, è stampabile cliccando sulla pertinente opzione in azzurro sul lato destro, in alto, del video;
- g) Inviare il modello all'Autorità Competente o all'Organismo esterno all'uopo delegato, debitamente firmato sia dal Terzo Responsabile che dal committente (in questo caso la firma del committente può essere omessa) entro 2 giorni dalla decadenza dall'incarico, allegandovi copia del documento d'identità del dichiarante (manutentore).

5.8. Con la procedura di cui sopra CURMIT provvederà ad aggiornare automaticamente la "scheda 1.6 – Soggetti che operano sull'impianto", indicando quale responsabile il nominativo del "responsabile iniziale", e la "scheda n. 3" del libretto di impianto. Anche in questo caso occorre allegare la copia della scheda n. 3 appena modificata al libretto cartaceo presente in Centrale Termica.